



COMUNE DI GARLENDIA

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI

ACQUEDOTTO PER USO IRRIGUO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il Municipio di Garlenda esercita in economia il servizio dell'acquedotto irriguo secondo le norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 2

L'acqua irrigua è distribuita al pubblico mediante apposite linee, poste sul suolo pubblico.

ART. 3

Il servizio dell'acquedotto è soggetto alla sorveglianza del personale Comunale

ART. 4

È severamente proibito:

- di farne uso diverso da quello strettamente irriguo.

ART. 5

Le contravvenzioni alle norme e prescrizioni del presente Regolamento, sono perseguite a termine del successivo art. 13, fatta salva per il Comune ogni ulteriore azione, anche penale, ai sensi delle norme e leggi vigenti in materia.

CONCESSIONE DELL'ACQUA AD USO AGRICOLO AI PRIVATI

ART. 6

L'acqua ad uso agricolo potrà essere concessa dal Comune ai proprietari degli appezzamenti situati lungo le vie percorse dalle condutture

dell'acquedotto ed ai conduttori autorizzati dal proprietario, ai patti ed alle norme che seguono, limitatamente alle quantità di cui il Comune potrà disporre.

ART. 7

I richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda.

È in facoltà dell'Amministrazione effettuare la fatturazione e le e le relative letture per un periodo con scadenza trimestrale o quadrimestrale o semestrale o annuale.

ART. 8

Il prezzo dell'acqua è approvato dalla Giunta Comunale. La misurazione dell'acqua verrà fatta a mezzo contatore.

ART. 9

I contratti hanno la durata un anno da partire dal 1° gennaio e se avranno principio nel decorso dell'anno avranno la durata corrispondente alle frazioni dell'anno in corso ed a tutto l'anno successivo.

In seguito si prorogheranno tacitamente di anno in anno, a meno che una delle due parti dia disdetta scritta tramite lettera raccomandata A.R..

ART. 10

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla concessione sono a carico degli Utenti.

La richiesta di nuovo allacciamento dovrà essere fatta per scritto all'Ufficio Competente indicando l'area per la quale si fa richiesta, a cui dovrà essere allegata copia del versamento di € 50,00 a favore del comune per le spese di sopralluogo. Il Comune per tramite l'Ufficio Tecnico, farà effettuare ,entro 10 giorni dalla richiesta, un sopralluogo da personale qualificato e determinerà la locazione dell'allaccio e del relativo pozzetto che dovrà essere ubicato al confine della proprietà privata. All'interno di questo pozzetto verrà posto il contatore dal personale qualificato del Comune a monte del quale si estenderà, a cura del privato, la linea oggetto di fornitura.

Il preventivo dell'allacciamento del pozzetto e del contatore saranno comunicati all'interessato per accettazione entro 15 gg dalla richiesta.

Sarà cura del Comune provvedere all'allacciamento ed alla posa della tubazione e del relativo pozzetto nella tratta che va dalla tubazione comunale sino al confine della proprietà dell'utente.

Spetta altresì al Comune determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa e del/i contatore/i e scegliere il luogo per la costruzione della presa per li collocamento del/i contatore/i.

Gli importi dovuti saranno indicati nell'apposita bolletta che invierà il Comune all'indirizzo indicato dall'utente nella domanda di concessione ed il pagamento dovrà essere effettuato con il versamento sull'apposito conto corrente postale. Agli effetti di cui al comma precedente gli utenti sono obbligati a comunicare tempestivamente al comune gli eventuali cambiamenti di indirizzo.

ART. 11

Qualora non si effettuasse il pagamento entro i termini fissati, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alla rata scaduta, anche una penale del 6% (sei per cento), oltre € 1,55 per maggiori spese di esazione, su di essa, salvo il procedimento legale e il diritto al Comune di sospendere la somministrazione dell'acqua, senza che tale sospensione possa in alcun modo pregiudicare i pagamenti dovuti dall'utente sino alla fine del contratto.

ART. 12

È rigorosamente proibito all'utente di innestare e lasciare innestato sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri, la quantità d'acqua concessagli e di manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua ed i rubinetti di arresto.

ART. 13

Le infrazioni alle norme e disposizioni tutte stabilite dal presente Regolamento sono punite con contravvenzione da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

In caso di frode e falsità si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria per la conseguente azione penale.

Nei casi di cui sopra il Comune avrà il diritto di sospendere il servizio sino a che ogni irregolarità sia stata eliminata e pagata la contravvenzione, fermo restando per l'utente gli obblighi del contratto e la facoltà per il Comune di ogni altra opportuna azione per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 14

Gli Utenti non potranno pretendere alcun indennizzo per l'interruzione del servizio dell'acqua derivanti da migliorie, riparazioni, manutenzione delle opere di presa e di condotta dell'acqua e dei serbatoi da gelo, frane, siccità e a cause analoghe di forza maggiore nonché nel caso che il Comune dovesse disporre dell'acqua per l'estinzione di incendi.

Resta convenuto nel caso di siccità che il Comune potrà regolamentare, togliere e ridurre la quantità d'acqua ai privati senza che questi possano pretendere alcun tipo d'indennizzo.

ART. 15

Gli utenti o proprietari concedono al Comune di Garlenda il diritto di attraversare i terreni di proprietà con tubazioni per portare acqua ad altri utenti e ciò senza compenso o indennità di ogni sorta quando non ne derivi danno alle abitazioni, giardini o coltivazioni, e mediante equo compenso in caso diverso.

ART. 16

Nelle località periferiche in cui la pressione di erogazione dell'acqua irrigua non risultasse idonea ad attivare i moderni sistemi di irrigazione il Comune suggerisce la costruzione di apposite vasche di accumulo proporzionate alle superfici da irrigare.

ART. 17

Le tubazioni a monte del contatore e di pertinenza dell'utente dovranno essere di diametro e di materiale approvato dal Comune.

Le tubazioni dovranno essere poste a riparo dal gelo e dagli urti e gli utenti dovranno avere la maggiore cura di impedire lo scoppio durante i geli invernali, sia lasciando sempre defluire una piccola quantità di acqua, sia ponendo in atto i necessari accorgimenti del caso.

ART. 18

Per quanto attinente, e non qui regolamentato si richiama il Regolamento dell'acquedotto potabile.